



CORTE DEI CONTI
SEZIONE DEL CONTROLLO
PER LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Verifica del funzionamento
dei controlli interni nel
Comune di ASSEMINI
| 2015 |**

(art. 148 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267)

Relazione istruttoria

Magistrato relatore: Consigliere Valeria Mistretta

Per la revisione e l'analisi economico-finanziaria:

Dott.ssa Susanna Sitzia



CORTE DEI CONTI

**Verifica del funzionamento
dei controlli interni nel
Comune di ASSEMINI
| 2015 |**

(art. 148 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267)

INDICE

Premessa	5
Analisi referto annuale.....	6
1 Controllo di regolarità amministrativa e contabile.....	8
2 Controllo di gestione.....	11
3 Controllo strategico	12
4 Controllo sugli equilibri finanziari	13
5 Controllo sugli organismi partecipati.....	15
6 Controllo sulla qualità dei servizi.....	16
Osservazioni e raccomandazioni della Sezione	17

Premessa

La riforma del sistema dei controlli interni ha modificato gli articoli 147 “Tipologia dei controlli interni” e 148 “Controlli esterni” del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL).

Ai sensi del novellato art. 148, i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e i presidenti delle città metropolitane e delle province ancora in essere, devono redigere un questionario recante uno schema di relazione a dimostrazione dell’adeguatezza ed efficacia dei controlli interni realizzati nel corso dell’esercizio considerato.

Con l’art. 3, co. 1 sub e) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e da ultimo dall’art. 33 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nel 2015 è entrata a regime, coinvolgendo nei controlli strategico, di qualità e sulle società partecipate tutti i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, compresi quelli esclusi nella fase di prima applicazione.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con delibera n. 6/2016/INPR, ha approvato apposite linee guida intese a verificare il corretto funzionamento dei controlli interni degli enti locali, corredate da uno schema di relazione, recepito dalla Sezione del controllo per la Regione Sardegna con delibera n. 23/2016/INPR. Quest’ultima ha determinato che le relazioni da presentare entro il 31 Maggio 2016, siano corredate dal parere dell’organo di revisione dell’ente e dai documenti indispensabili per una compiuta istruttoria da parte della Sezione, nonché da tutti i referti di controllo.

Nella delibera n. 6/SEZAUT/2016/INPR, la Sezione delle Autonomie inoltre specifica che il questionario sull’esercizio 2015 è impostato perseguendo *obiettivi di razionalizzazione attuati attraverso la semplificazione e la drastica riduzione del numero delle domande rispetto ai precedenti questionari.*

Le domande scaturiscono da riflessioni sull’evoluzione degli adempimenti e sulla necessità di avvalersi di nuovi indicatori. La maggiore omogeneità dei dati, in tal modo raccolti, e la conseguente maggiore comparabilità tra gli stessi dovrebbero consentire di ottenere informazioni in grado di alimentare referti più brevi, ma più puntuali e particolareggiati e, soprattutto, che facciano emergere le reali criticità delle gestioni considerate.

Analisi referto annuale

Nel 2014, in fase di prima applicazione della riforma dei controlli, i comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti non erano tenuti a svolgere il controllo strategico, il controllo sugli organismi partecipati e il controllo di qualità dei servizi. A decorrere dal 2015, tutti gli enti locali con oltre 15.000 abitanti, tra i quali rientra il Comune di Assemini (27.019 abitanti al 31/12/2015 dato SIRTEL), sono tenuti all'applicazione dell'intero sistema dei controlli interni.

Il referto annuale sul funzionamento del sistema dei controlli interni nel 2015 è strutturato in forma di questionario, composto da una sezione articolata in 6 punti, ciascuno dei quali riferito ai seguenti controlli:

1. controllo di regolarità amministrativa e contabile;
2. controllo di gestione;
3. controllo strategico;
4. equilibri finanziari;
5. controllo sugli organismi partecipati;
6. controllo di qualità dei servizi.

Il Comune di Assemini, con atto del Commissario Straordinario n. 6 dell'11 marzo 2013, si è dotato di un Regolamento sul sistema dei controlli interni.

Come osservato anche in occasione della verifica dei controlli interni relativa alle annualità 2013 e 2014 (deliberazione n. 8/2016/VSGC della Sezione del controllo per la Sardegna), detto *Regolamento disciplina in modo molto sintetico i controlli da svolgere e non fornisce concrete indicazioni sulle metodologie da adottare.*

In data 31 maggio 2016 il Sindaco del Comune di Assemini ha trasmesso la relazione sul referto annuale di cui all'art. 148 del TUEL.

La relazione non risulta corredata del parere dell'organo di revisione dell'Ente, come previsto nella deliberazione n. 23/2016/INPR della Sezione del controllo per la Sardegna.

Con nota del Magistrato istruttore n. 6365 del 23/06/2016, ad integrazione di quanto trasmesso, è stato chiesto l'invio del report del controllo di regolarità amministrativa e contabile e del report di verifica degli equilibri finanziari, nonché di qualunque altro atto utile al fine di valutare il sistema dei controlli interni dell'Ente, anche con riferimento alle tipologie di controllo che l'Ente dichiarava non essere state avviate.

Il 16 e il 18 novembre 2016 sono state trasmesse due note a firma del Segretario generale del Comune; alla seconda sono allegati:

- copia degli articoli 21 e seguenti del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente inerenti ai controlli interni;
- la nota prot. n. 14388 del 24 maggio 2016, con la quale il Segretario generale informava l'Amministrazione della situazione relativa alla procedura dei controlli interni;
- la determinazione n. 274 del 2016, con la quale si istituiva la struttura dedicata al controllo interno.

Con la nota del 16 novembre, il Segretario generale faceva presente che *“Il regolamento comunale sui controlli interni approvato in data 11 marzo 2013 va integrato alla luce di quanto emerge dalle disposizioni del regolamento degli uffici e dei servizi già approvato in data 22 novembre 2010.*

Ciò in quanto l'art. 22 del regolamento degli uffici e dei servizi prevede che il controllo strategico sia curato dal nucleo di valutazione.”

Segnalava, inoltre, che il Nucleo di valutazione è composto dal Segretario Generale e da due componenti esterni e che anche nell'esercizio in corso si sta ripetendo il mancato rispetto degli adempimenti ad esso affidati.

Il 21 novembre 2016 gli altri componenti del Nucleo di valutazione facevano pervenire una nota, con allegati, di replica a quanto evidenziato dal Segretario Generale.

I Controllo di regolarità amministrativa e contabile

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile, ha l'obiettivo di garantire la legittimità, la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa.

Secondo quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, nella delibera n. 6/2016/INPR, per il controllo di regolarità amministrativa, al pari degli altri tipi di controllo, risulta di fondamentale importanza la programmazione, intesa, *innanzitutto, come scelta, da attuarsi mediante motivate tecniche di campionamento, degli atti da sottoporre a controllo, in modo tale da consentire all'amministrazione di monitorare, con particolare attenzione, alcuni settori di attività dell'ente più delicati di altri. Inoltre, la programmazione delle attività di controllo deve consistere anche nell'individuazione degli obiettivi attesi e delle finalità da perseguire, anche in termini di superamento di criticità precedentemente riscontrate, nonché di prassi operative non conformi alle vigenti disposizioni.*

Il Comune di Assemini prevede il controllo di regolarità amministrativa e contabile agli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni, adottato con atto del Commissario straordinario n. 6 dell'11 marzo 2013, che integrano quanto stabilito dall'articolo 3 del Regolamento di contabilità (Delibera del Consiglio Comunale n. 146 del 16 dicembre 2009).

Per quanto concerne il controllo di regolarità nella fase preventiva della formazione dell'atto, secondo quanto riportato nel questionario, risultano regolarmente acquisiti i pareri di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria su tutte le determinazioni dirigenziali comportanti impegno di spesa.

Inoltre, non sono state adottate deliberazioni (diverse da meri atti di indirizzo) sprovviste del parere di regolarità tecnica o comportanti riflessi finanziari, sprovviste del necessario parere di regolarità contabile (ovvero con parere negativo).

L'articolo 4 del Regolamento stabilisce che *Il controllo di regolarità amministrativa sulle determinazioni dirigenziali è assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale dal Segretario Generale.*

Secondo quanto indicato nel questionario, il personale coinvolto in questo tipo di controllo è di 5 unità: il Segretario Generale, 3 funzionari di categoria D3 e 1 di categoria C.

L'articolo 4 del Regolamento stabilisce che il controllo venga effettuato *sulle determinazioni dirigenziali, i contratti e gli altri atti amministrativi individuati con atto del Segretario Generale.*

Prevede, inoltre, che *Gli atti da sottoporre a controllo sono scelti secondo una selezione casuale. Il Segretario Generale con proprio atto può anche definire modalità di selezione e controllo.*

Secondo quanto rappresentato nel questionario, la selezione degli atti assoggettati al controllo di regolarità amministrativa non ha seguito le stesse regole tecniche di campionamento applicate nel 2014. Nel 2014, infatti, non era stata effettuata alcuna verifica di regolarità amministrativa successiva.

Con riferimento al 2015, è stato precisato che si è proceduto alla *Estrazione manuale dei campioni di atti relativi ad autorizzazioni, concessioni edilizie e SCIA*.

Nel 2015 hanno formato oggetto di controllo 60 atti, ed è stata rilevata e sanata 1 irregolarità.

A fronte dei controlli di regolarità effettuati è stato adottato 1 report; nel questionario si indica che la frequenza dei report è annuale.

Al riguardo il regolamento sui controlli interni non stabilisce la frequenza dei report ma all'articolo 4 prevede che *Le risultanze delle attività del controllo successivo di regolarità amministrativa confluiscono in rapporti di analisi, valutazione ed eventuali proposte*. Aggiunge che *Qualora dal controllo emergano delle irregolarità sostanziali il Segretario Generale è tenuto ad evidenziarle e può emanare direttive sull'argomento, sollecitando tra l'altro l'adozione di atti in autotutela se necessario. Le risultanze del controllo di cui al presente articolo sono trasmesse, a cura del Segretario Generale, al Sindaco e alla Giunta, al Consiglio Comunale, ai Responsabile di Area, ai Revisori dei Conti e al Nucleo di Valutazione*.

L'Ente ha dichiarato che in caso di riscontrate irregolarità sono state trasmesse ai responsabili dei servizi competenti le direttive alle quali conformarsi.

Al fine di effettuare un più compiuto esame sul funzionamento del controllo di Regolarità amministrativa e un riscontro con quanto dichiarato dall'Ente nel questionario, con nota prot. n. 6365 del 22 settembre 2016, il Magistrato istruttore ha chiesto all'Ente di trasmettere il report del controllo di regolarità amministrativa e contabile adottato.

Con nota del 18 novembre 2016 è stata trasmessa la relazione finale per il 2015 del Segretario Generale relativa ai controlli di regolarità amministrativa svolti.

La relazione indica in modo molto sintetico le criticità riscontrate, ma non illustra quali e quanti atti sono stati esaminati.

E' stata trasmessa, inoltre, la determinazione del Segretario Generale n. 274 del 9 marzo 2016 che, a seguito della relazione di questa Sezione relativa al sistema dei controlli interni nel 2013 e nel 2014, approvata con la delibera n. 8/2016, disciplina le misure organizzative e le modalità operative per l'effettuazione del controllo successivo di regolarità amministrativo.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate indagini o ispezioni volte ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici o servizi.

L'organo di controllo non ha verificato le attestazioni concernenti i pagamenti tardivi ex art. 41 d.l. 66/2014-l. n. 89/2014.

L'Ente ha istituito il registro unico delle fatture come previsto dall'art. 42 del d.l. n. 66/2014- l. n. 89/2014.

Quale criticità registrata nel funzionamento di tale tipologia di controllo, si segnala la *Inadeguatezza del Regolamento sui controlli interni*.

2 Controllo di gestione

La Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con delibera n. 6/2016/INPR ha chiarito che attraverso il controllo di gestione *l'ente verifica lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, mediante l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.*

In vista dell'implementazione di un efficace sistema di controllo di gestione, appare centrale la predisposizione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale affidabile ed in grado di fornire informazioni circa l'efficienza gestionale in termini di costi e di ricavi nonché circa l'adeguatezza delle risorse utilizzate, in relazione alle attività svolte e, soprattutto, ai risultati conseguiti.

L'ente è tenuto, altresì, ad adottare un elenco di obiettivi con i relativi indicatori, riportanti valori target da perseguire per ciascun obiettivo. A tale riguardo, l'ente dovrà curare la predisposizione di un adeguato Piano esecutivo di gestione (PEG).

Il Regolamento comunale per l'attuazione dei controlli interni, adottato con atto del Commissario straordinario n. 6 dell'11 marzo 2013, disciplina in modo sintetico il Controllo di gestione, integrando quanto stabilito dal Regolamento di contabilità. L'articolo 6 del regolamento sui controlli interni stabilisce che *Il Controllo di gestione, può essere svolto in forma diretta o indiretta, è assicurato anche attraverso forme di contabilità analitica ed ha come obiettivo principale quello di contribuire ad individuare le risorse da impiegare nelle varie attività dell'ente ed a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità nelle relative gestioni. Contribuisce, inoltre, ad individuare parametri e/o indicatori necessari alla traduzione e successiva valutazione degli obiettivi individuati alla scala temporale annuale e pluriennale, anche attraverso l'utilizzo di indicatori comparabili con analoghi indici di strutture private per le medesime attività.*

In base a quanto dichiarato nel questionario *Nell'anno 2015 non è stato effettuato il controllo di gestione - non risultano assegnati obiettivi in quanto, non è stato approvato il piano esecutivo di gestione. Il Bilancio di previsione è stato approvato il 31 agosto 2015.*

Dal questionario si ricava che l'Ente non si è dotato di un sistema di contabilità economica atto a consentire una misurazione dei costi e dei ricavi, al fine di valutare l'efficienza dell'azione amministrativa.

Il tasso medio di copertura dei costi dei servizi dell'Ente nel 2015 (media semplice) è del 48%.

Il servizio nel quale si riscontra il tasso di copertura più elevato è quello delle mense scolastiche (62%), mentre il più basso è quello degli asili nido (18%).

3 Controllo strategico

Il comune di Assemini, avendo una popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, non era tenuto a svolgere il controllo strategico nel 2014 ma, come premesso, dal 2015 la riforma è entrata a regime e ha reso obbligatori i controlli strategico, di qualità e sulle società partecipate per tutti i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, compresi quelli esclusi nella fase di prima applicazione.

L'articolo 7 del Regolamento sui controlli interni (approvato l'11 marzo 2013) prevede che *Il controllo strategico, inteso a verificare lo stato di attuazione dei programmi, è assicurato attraverso metodologie finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa. Le metodologie con cui viene assicurato il controllo strategico sono strettamente integrate con le attività di misurazione e valutazione della performance, se esistenti, ai sensi del D. Lgs. 150/2009. Il Segretario Generale, avvalendosi del responsabile di area, elabora rapporti periodici, da sottoporre alla Giunta e al Consiglio Comunale, per la successiva predisposizione della deliberazione consiliare di ricognizione dei programmi.*

Dal questionario risulta che il Controllo strategico nel 2015 non è stato svolto, infatti si segnala quanto segue: *"ufficio di controllo strategico non istituito nell'anno 2015, attualmente in fase di istituzione"*.

Nella nota del 16 novembre 2016 il Segretario Generale del Comune fa presente che l'art. 22 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (approvato il 22 novembre 2010) stabilisce che il controllo strategico è svolto dall'organismo di valutazione. La norma richiamata prevede che l'organismo si avvalga anche delle risultanze del controllo di gestione e che annualmente rediga e invii al Sindaco una relazione sui risultati dell'attività svolta e delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità dell'ente.

Con riferimento all'organo deputato a svolgere il controllo strategico, si osserva che tra l'art. 7 del Regolamento sui controlli interni e l'art. 22 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi appare sussistere un'antinomia che non giova alla funzionalità del servizio, considerato che, secondo la norma regolamentare più risalente nel tempo, il controllo strategico deve essere svolto dall'organismo di valutazione mentre la norma successiva attribuisce tale compito al Segretario Generale.

4 Controllo sugli equilibri finanziari

Secondo quanto contenuto nella delibera n. 6/2016/INPR della Sezione delle Autonomie, la logica del controllo sugli equilibri finanziari è *quella di identificare i flussi informativi relativi al monitoraggio di debiti e crediti, con riferimento alla loro formazione, estinzione nonché i tempi medi di pagamento, in modo da conoscere, in via continuativa, il permanere degli equilibri finanziari. Il tutto deve, ovviamente, avvenire nel rispetto delle norme disciplinanti il concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica ed in attuazione del principio del pareggio di bilancio.*

Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato dall'articolo 8 del Regolamento per l'attuazione dei controlli interni, il quale stabilisce che *Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e sotto la vigilanza del collegio dei revisori dei conti, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del Segretario e del responsabile di area secondo le rispettive responsabilità.*

Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto del regolamento di contabilità e delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica

Nel questionario è indicato che il Responsabile del servizio finanziario ha adottato atti di indirizzo e/o coordinamento per lo svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari.

Il controllo si è svolto con il coinvolgimento degli organi di governo, del Segretario comunale e dei responsabili dei servizi.

Secondo quanto indicato nel questionario, il controllo sugli equilibri finanziari ha portato alla redazione di 1 report. Con nota prot. 6365 del 23/09/2016, il Magistrato istruttore ha chiesto all'Ente di trasmettere il report adottato. A tale richiesta non è stato dato riscontro.

Il Consiglio comunale è stato coinvolto formalmente una volta nel controllo della salvaguardia degli equilibri finanziari; secondo quanto dichiarato nel questionario non si sono rese necessarie misure per ripristinare l'equilibrio finanziario del bilancio e non è stato previsto l'impiego della quota libera dell'avanzo di amministrazione per salvaguardare gli equilibri finanziari, ai sensi dell'articolo 187, comma 2, lettera b) del TUEL.

L'Ente ha dichiarato di aver verificato, in corso dell'esercizio, che il programma dei pagamenti fosse compatibile con le disponibilità di cassa ed in particolare l'applicazione dell'art. 183, comma 8, del TUEL, in ordine ai provvedimenti che comportano impegni di spesa adottati dal responsabile della spesa.

Alla domanda con quali modalità è stato controllato l'eventuale utilizzo dei fondi vincolati confluiti nella cassa, per esigenze correnti (art. 195 del TUEL), si risponde che *non è stato effettuato alcun prelievo di fondi vincolati confluiti nella cassa per esigenze correnti*.

Infine, in ordine alle criticità incontrate nell'attuazione di tale forma di controllo, si segnala "la *formazione non adeguata in materia di contabilità armonizzata – complessità della normativa da applicare in un contesto lavorativo in costante emergenza dovuta a carenza di personale*".

5 Controllo sugli organismi partecipati

Il comune di Assemini è tenuto ad effettuare il controllo sugli organismi partecipati a decorrere dal 2015.

L'articolo 9 del Regolamento sui controlli interni prevede che *Per l'effettuazione del controllo sulle società partecipate non quotate, considerato che l'Ente non detiene quote di capitale rilevante, si potranno definire accordi o convenzioni con gli altri soci al fine della definizione di obiettivi gestionali a cui devono tendere le società e standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati.*

Ai fini di cui al precedente comma, relativamente agli aspetti connessi ad eventuali contratti di servizio ed agli standard qualitativi e quantitativi dei servizi, la struttura preposta alla definizione degli eventuali obiettivi gestionali da raggiungere è l'area di riferimento cui afferisce il contratto di servizio o la competenza per materia in relazione all'ambito di attività della società partecipata.

Dal questionario si rileva che il controllo sugli organismi partecipati non è stato effettuato.

Infatti, con riferimento alle criticità incontrate nel 2015 nel funzionamento del controllo sugli organismi partecipati, si segnala che *L'Ente comune di Assemini non controlla direttamente nessun organismo/società partecipata. Le partecipazioni societarie sono le seguenti: Abbanoa Spa: 0,29%; Soc. ITS Area Vasta: 2,99%; Ex AATO: 1,23%; CACIP: 5%.*

Il Comune ha adottato, ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e seguenti, della legge 190/2014, con delibera di Giunta n. 32 del 27/03/2015, il Piano di razionalizzazione delle società partecipate.

Il suddetto piano risulta pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ma non è stato trasmesso alla Sezione di controllo, mentre non risulta adottata la relazione sui risultati conseguiti (Sezione di controllo delibera n. 123/2016/VSGF).

6 Controllo sulla qualità dei servizi

Il controllo sulla qualità dei servizi è divenuto obbligatorio per il comune di Assemini, avendo una popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, a decorrere dal 2015.

Nel questionario, con riferimento alle criticità riscontrate nel 2015 nell'esercizio del controllo di qualità, si segnala *l'assenza di un ufficio dedicato all'esercizio del controllo di prossima istituzione*.

Nonostante questo controllo non risulti disciplinato nel Regolamento sui controlli interni, né esista un regolamento specifico, nel questionario è comunque precisato che il numero dei report periodici previsti nei regolamenti dell'Ente è di 2.

Ha risposto di aver elaborato per il 2015 tutti gli indicatori elencati nel questionario al punto 6.5.

Ha risposto di aver effettuato la misurazione della soddisfazione degli utenti interni ed esterni con periodicità semestrale.

Ha inoltre risposto di aver effettuato la misurazione della soddisfazione dell'utenza relativamente a 2 servizi.

Osservazioni e raccomandazioni della Sezione

A decorrere dal 2015 tutti gli enti locali con oltre 15.000 abitanti sono tenuti all'applicazione dell'intero sistema dei controlli interni.

Come ampiamente indicato nel corso della relazione approvata con la delibera n. 8/2016/VSGC con riferimento al 2013 e al 2014, la Sezione di controllo aveva rilevato numerose carenze nel sistema dei controlli del comune di Assemini.

Dall'esame del questionario relativo al 2015 emerge che alcuni controlli sono stati attivati, in particolare il controllo di regolarità amministrativa, il controllo sugli equilibri finanziari e quello sulla qualità dei servizi.

Il primo è stato svolto regolarmente nella fase preventiva della formazione dell'atto, mentre nella fase successiva sono state esaminate 60 deliberazioni dirigenziali. La relazione finale è stata trasmessa nel corso dell'istruttoria.

Secondo quanto dichiarato, il controllo sugli equilibri finanziari è stato svolto regolarmente e ha portato alla redazione di un report, che non è stato trasmesso.

Con riferimento al controllo sulla qualità dei servizi, l'Ente ha indicato di aver effettuato la misurazione della soddisfazione degli utenti interni ed esterni con periodicità semestrale relativamente a 2 servizi.

Le altre tipologie di controllo, di gestione, strategico e sulle società partecipate, non sono stati svolti neanche nel 2015.

Con riferimento all'organo deputato a svolgere il controllo strategico, si osserva che tra l'art. 7 del Regolamento sui controlli interni e l'art. 22 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi appare sussistere un'antinomia che non giova alla funzionalità del servizio, considerato che, secondo la norma regolamentare più risalente nel tempo, il controllo strategico deve essere svolto dall'organismo di valutazione mentre la norma successiva attribuisce tale compito al Segretario Generale.

Il Comune ha adottato, ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e seguenti, della legge 190/2014, con delibera di Giunta n. 32 del 27/03/2015, il Piano di razionalizzazione delle società partecipate. Il suddetto piano è pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ma non è stato trasmesso alla Sezione di controllo e non risulta adottata la relazione sui risultati conseguiti (Sezione di controllo delibera n. 123/2016/VSGF).

La Sezione evidenzia, pertanto, la presenza di alcune persistenti carenze nel sistema dei controlli interni del comune di Assemini e rileva l'incompletezza della risposta alla richiesta

istruttoria formulata dal Magistrato istruttore con la nota prot. n. 6365 del 23 settembre 2016, con la quale si chiedeva di trasmettere i report del controllo di regolarità amministrativa e contabile e di verifica degli equilibri finanziari, nonché qualunque altro atto che possa essere utile al fine di valutare il sistema dei controlli interni dell'Ente, anche con riferimento alle tipologie di controllo che nel questionario si dichiara non essere state attivate.

Si osserva, infine, che a supporto di quanto dichiarato nel questionario, è stata fornita solo la relazione sul controllo di regolarità amministrativa.

